

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1964

Proroga dell'attuazione delle modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 dicembre 1956, n. 1443 (*Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1957, n. 2) il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare, per il periodo di 3 anni dall'entrata in vigore, norme relative alle circoscrizioni giudiziarie limitatamente alle Preture ed alle piante organiche.

Con le leggi 24 dicembre 1959 n. 1153; 20 luglio 1961 n. 713; 16 agosto 1962 n. 1344 e 21 febbraio 1963 n. 305 il termine di attuazione fu prorogato sino al 31 dicembre 1963.

E in tale giorno, dopo sette anni, è sopravvenuto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963 n. 2105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1964, che ha modificato le circoscrizioni territoriali giudiziarie, sopprimendo 86 sedi di Pretura delle 979 esistenti, mentre ne sono state istituite 6.

Il Distretto giudiziario più duramente colpito è quello della Corte di appello degli Abruzzi con la soppressione di 13 — tredici Preture — sulle 53 esistenti, quindi per il 26 per cento.

A sensi dell'articolo 8, le innovazioni dovranno avere attuazione con il 1° settembre prossimo.

È a tutti nota l'ondata di proteste e di agitazioni che il provvedimento di soppressio-

ne ha suscitata non solo nei paesi colpiti, ma nelle varie circoscrizioni ed a tutti i livelli: stato di fermento ora appena attutito in virtù delle illusorie speranze lasciate germinare di revoca totale o di singole revisioni.

Ve ne è documentata testimonianza nelle numerose interrogazioni (oltre trentacinque) rivolte nei due rami del Parlamento al Governo in favore dell'una o dell'altra sede soppressa da parlamentari di tutti i partiti. E, se altri si sono astenuti da eguale intervento, è forse solo per la scarsa fiducia sulla efficacia di questo dispositivo della dialettica parlamentare, e non a torto, se a tutt'oggi invano gl'interroganti aspettano risposta.

Alla Camera è stata presentata proposta di legge (n. 1098) per l'abrogazione di tale provvedimento di legislazione delegata.

È da ricordare che, con l'articolo 4 della legge di delega n. 1443, si dettava il principio direttivo che avesse a tenersi « conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilità delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entità del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio ».

Nei pareri espressi si è avuto riferimento sovra tutto, se non esclusivamente, al lavoro espletato. Le altre componenti del giudizio sono state epigraficamente enunziate,

senza verun avallante conforto di dati obiettivi. Certo gli indici di lavoro assunti per il giudizio non denotano un complesso degno di rilievo positivo. Ma va pur tenuto presente che molti di questi uffici ora soppressi erano lasciati già da molti e molti anni senza il giudice titolare, e taluni di essi anche senza il cancelliere; se non addirittura, senza pretore, senza cancelliere e senza ufficiale giudiziario, sia pure per brevi periodi, andandosi avanti con ripieghi di emergenza.

Ora l'esperienza ammonisce che queste condizioni deficitarie comportano ineluttabilmente che colui il quale deve far ricorso all'Autorità Giudiziaria talvolta vi rinuncia, nella consapevolezza delle lungaggini alle quali andrebbe incontro; comportano ancora che gli esercenti professioni legali si allontanano portando altrove la propria attività. Così il lavoro giudiziario della sede praticamente inattiva subisce la flessione negativa. E di questa flessione non è da compiacersi perchè, in una società bene ordinata, chi ha ragione deve trovare chi gli dia ragione ed anche perchè talvolta si finisce per perseguire le proprie ragioni con altri mezzi che vanno scongiurati.

L'elemento prioritariamente assunto è certamente il più indicativo per la valutazione della sopravvivenza di un ufficio, ma va riguardato al di là delle cifre, nella considerazione di tutti gli altri elementi economico-sociali, che, pur indicati nel menzionato articolo 4, non sono stati già negletti, ma certo sottovalutati.

Mentre si continua a proclamare — ed è certo una giusta direttiva — che si vuole avvicinare la giustizia al popolo, se ne sopprimono gli strumenti più idonei. Eppure molti di questi uffici sono ricchi di tradizioni, insediati in cittadine illustri proiettate in fase di sviluppo verso migliore avvenire.

D'altronde il Pretore non è solo nella sua cattedra di magistero giurisdizionale, ma è per molti (specie per i semplici, per gli sprovveduti, per quanti sono privi di mezzi e di risorse) un confessore laico che consiglia e concilia. Oltre che, nella propria circoscrizione, è un'autorità morale, verso la quale va l'unanime ossequio.

Ora è già avviato in cantiere il lavoro di codificazione.

Il Guardasigilli senatore Bosco espresse, nell'estate del 1963, l'avviso che, nel giro di un quadriennio, potrà essere portato a compimento. Si potranno avere nuove dimensioni di competenza, che, allo stato, è prematuro prevedere.

Sarà quello il momento provvido nel quale le modificazioni disposte potranno utilmente attuarsi, ed attuarsi in armonia con altre analoghe riforme delle circoscrizioni.

Nell'altro ramo del Parlamento pendono numerose proposte di legge per istituzione di Preture (Foderaro): Istituzione di un ufficio di Pretura con giurisdizione sul territorio dei comuni di Polistena, San Giorgio Morgeto e Melicucco (12); lo stesso Foderaro: Istituzione di una sezione distaccata della pretura di Cotrone nel comune di Cutro (13); per istituzione di sezioni di Corte di appello (Zoboli ed altri): Istituzione di sezione staccata di Corte di appello di Forlì (27); (Berlinguer Mario): Istituzione di una sezione di Corte di appello a Sassari (41); (Cacciatore): Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli (232); (Canizzo): Istituzione di una sezione di Corte di appello a Siracusa (1200); per istituzione di tribunali (Cajazza ed altri): Istituzione del tribunale civile e penale di Prato (330); per istituzione di Corti di assise (Scarascia Mugnozza): Istituzione di Corti di assise di prima istanza nelle città di Brindisi e di Taranto (838); (Accremane Pagliarini): Istituzione della Corte di assise in Rimini (855).

Qui, nel Senato, sono in stato di relazione i disegni di legge dei colleghi senatori Salerni (3) e Militerni ed altri (61) sulla istituzione del Tribunale di Paola, per l'esame da parte dell'Assemblea, mentre con la morte del compianto senatore Moltisanti è decaduto il suo disegno di legge per la istituzione del tribunale di Noto (26).

È probabile che questa elencazione difetti per incompiutezza. Ora non sembra potersi disconoscere la opportunità che questi disegni di legge attendano la codificazione in itinere e in questa attesa l'attuazio-

ne delle modificazioni disposte con decreto del Presidente della Repubblica n. 2105 sia rimandata di un triennio, sicchè l'insediamento ed il coordinamento degli uffici nelle varie sedi ed in tutti i gradi possano essere riguardati alla luce delle nuove prospettive di lavoro additate dalle eventuali norme innovatrici delle competenze per materia.

Sono certo che vorrete confortare con il vostro ambito consenso questo disegno di legge che non persegue l'abrogazione ma solo un rinvio dell'attuazione e che non è suggerito da interessi locali ma dettato dalla preoccupazione superiore e per tutti egualmente impegnativa della migliore amministrazione della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La data di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, sulle modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari, segnata nell'articolo 8, è prorogata al 1° settembre 1967.